

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01546/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2025, proposto da Service-Point S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Maffeo, Francesco Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gruppo di Azione Locale (Gal) Serinese Solofrana, Regione Campania, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Go Go Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

1. della Graduatoria Definitiva relativa al Bando PSR Campania 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2.1, Tipologia di Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”, approvata dal GAL Serinese Solofrana in data 19/07/2025 e pubblicata in data 20/07/2025, nella parte in cui

attribuisce alla società ricorrente un punteggio di 40 punti e, per l'effetto, la esclude dall'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento;

2. del Verbale di Revisione della Gestione delle Istanze Istruite dal GAL, datato 28/04/2025 e notificato in data 28/07/2025, redatto dalla Commissione di revisione della UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa densità Abitativa di Avellino, con cui è stato rideterminato in peius il punteggio della domanda di sostegno n. 34250324067 prot. AGEA. ASR.2023.1471609 del 24/11/2023 presentata dalla Service-Point S.r.l., riducendolo da 48 a 40 punti;

3. del silenzio-inadempimento serbato dal GAL Serinese Solofrana sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 25/07/2025;

4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la Graduatoria Provvisoria pubblicata in data 19/06/2024, nella parte in cui attribuiva un punteggio di 48 punti anziché quello di 58 punti risultante dalla scheda di autovalutazione;

nonché del silenzio serbato dall'Amministrazione sul reclamo amministrativo presentato dalla ricorrente in data 01/08/2025;

e per l'accertamento e la declaratoria, previa corretta valutazione della domanda di sostegno della ricorrente, con l'attribuzione del punteggio spettante, della sussistenza dei requisiti per ricollocare la ricorrente in posizione utile nella graduatoria per l'ammissione al finanziamento previsto dal Bando, nonché del suo diritto di accesso alla documentazione richiesta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 452/2025 del 29.10.2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il presente ricorso la parte ricorrente ha impugnato la Graduatoria Definitiva relativa al Bando PSR Campania 2014-2020, Misura 19,

Sottomisura 19.2.1, Tipologia di Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”, approvata dal GAL Serinese Solofrana in data 19/07/2025 e pubblicata in data 20/07/2025, nella parte in cui attribuisce alla società ricorrente un punteggio di 40 punti e, per l’effetto, la esclude dall’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento;

Considerato che le censure della parte ricorrente si appuntano sostanzialmente sull’errata attribuzione di punteggio operata dall’amministrazione e sulla decurtazione intervenuta a seguito dell’adozione della graduatoria provvisoria del 19.06.2025 (in cui la Service Point S.r.l. risulta collocata in quarantaseiesima posizione con il punteggio di 48 punti), in sede di predisposizione della graduatoria definitiva (ove la medesima ditta risulta collocata tra i candidati non ammessi al finanziamento avendo ottenuto un minor punteggio di 40 punti);

che, più in dettaglio, sotto questo secondo profilo, le doglianze riguardano l’assenza di adeguata motivazione della rideterminazione in peius del punteggio della domanda di sostegno della Service-Point S.r.l n. 34250324067 prot. AGEA. ASR.2023.1471609 del 24/11/2023, ridotto da 48 a 40 punti - come da Verbale di Revisione della Gestione delle Istanze Istruite dal GAL, datato 28/04/2025 e notificato in data 28/07/2025, redatto dalla Commissione di revisione della UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa densità Abitativa di Avellino;

Rilevato che con ordinanza n. 452/2025 del 28.10.2025 questo Collegio ha accolto l’istanza di tutela cautelare in termini di un remand all’amministrazione intimata, non costituita, riservandosi di disporre l’integrazione del contraddittorio all’esito dell’esecuzione della predetta ordinanza;

che il predetto provvedimento cautelare n. 452/2025 ha così argomentato:

“Considerato che si contesta, tra l’altro, sia il mancato riconoscimento di punti individuati dalla ricorrente in sede di autovalutazione della domanda di sostegno, sia la rideterminazione in peius del punteggio attribuito nella prima fase valutativa sfociata nella graduatoria provvisoria, riducendolo da 48 a 40 punti in sede di

graduatoria definitiva;

che, più nel dettaglio, la deducente contesta la mancata attribuzione di 3 punti relativamente al criterio 2.2. del punto 13 del Bando riferiti ai “Servizi alla persona”, nonché la decurtazione di 15 punti per il criterio 3 (“Maggiore coerenza degli obiettivi con la Priorità 6 del PSR”);

Ritenuto che le ragioni della ricorrente trovino adeguata tutela disponendo il riesame della domanda di finanziamento alla luce della documentazione versata agli atti del giudizio e in contraddittorio con la società ricorrente;

Ritenuto che vada pertanto ordinato al GAL Serinese Solofrana, di procedere alla valutazione della domanda della ricorrente, riesaminando la pratica alla luce dei motivi di ricorso, con accantonamento delle somme destinabili al finanziamento;

Ritenuto, altresì, che, una volta che il predetto GAL si sarà rideterminato nei termini indicati, la controversia potrà essere definita nella sede di merito, valutando in quella sede l’eventuale necessità di una preventiva integrazione del contraddittorio;”

Considerato che alcun provvedimento è stato adottato in seguito, nonostante la notifica a cura della parte ricorrente della citata ordinanza;

Ritenuto opportuno sollecitare il riesame degli atti gravati estendendo l’incombente alla Regione Campania (Commissione di revisione della UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa densità Abitativa di Avellino) ed al Gal Serinese Solofrana, ciascuno per quanto di competenza, alla luce dei motivi di ricorso e delle allegazioni di causa;

Ravvisata l’incompletezza del contraddittorio e la conseguente necessità di disporre l’integrazione nei confronti dei controinteressati;

Ritenuto, in considerazione del numero degli stessi e della rinuncia espressa all’istanza di accesso agli atti - formulata dalla difesa della parte ricorrente nel corso dell’odierna udienza - di autorizzare la notificazione per pubblici proclami la quale, in relazione alle modalità della procedura per cui è causa, può essere effettuata mediante l’inserzione nella apposita sezione del sito internet della

Regione Campania, con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato, dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con l'aggiunta, in calce, della seguente dicitura: *“la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania - Salerno, Sezione terza, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*;

Ritenuto altresì di precisare che:

- la Regione Campania dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- i predetti adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di fissare per la decisione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'01.12.2026;

Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) dispone l'incombente nonché l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in parte motiva.

Fissa per la decisione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'01 dicembre 2026.

Compensa le spese della presente fase.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alla Regione

Campania, UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa densità Abitativa di Avellino e al Gal Serinese Solofrana ai rispettivi indirizzi PEC indicati nel bando (uod.500722@pec.regione.campania.it; galserinesesolofrana@pec.it);

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Laura Zoppo, Primo Referendario

Simona Saracino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Simona Saracino

IL PRESIDENTE

Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO